



REGIONE SICILIANA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Comune di Camporotondo Etneo

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 14/09/2017

ALBO n. 685 del 14 SET. 2017

OGGETTO: Divieto di distribuzione volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario

IL SINDACO

Preso atto che la diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sullunotto delle autovetture causa un'ingente quantità di rifiuti con evidente degrado dell'igiene e del decoro della città;

Considerato altresì che l'esorbitante spargimento di carta determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani;

Che l'enorme quantità di volantini diffusi costituisce un evidente aggravio di spese del servizio integrato raccolta RR.SS.UU. che si ribalta sui cittadini e sul Comune di Camporotondo Etneo;

Che a tal fine, si è costretti ad attivare ogni mezzo e risorsa finanziaria per la raccolta senza riuscirci sufficientemente a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;

Che con Ordinanza sindacale n. 25 del 21/10/2002 veniva vietato sul territorio comunale ogni forma di pubblicità mediante l'abbandono di manifesti, volantini, depliant e/o altro materiale pubblicitario in luogo pubblico;

Ritenuto opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica;

Ritenuto doveroso regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini e manifesti lungo le strade di tutto il territorio comunale;

Ritenuto inoltre che debba procedersi a nuova regolamentazione della pubblicità effettuata mediante la distribuzione;

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 25 del 21/10/2002;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

Ravvisata la necessità di disciplinare la materia;

ORDINA

- E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale che non sia appositamente autorizzato;
- E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti, o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni, e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
- E' fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci;
- E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
- Resta esclusa, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali.
Laddove le cassette postali o per uso pubblicitario fossero ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, al pari di altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.
- Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio potranno svolgere tale attività nella sola giornata del martedì, segnalando almeno 3 giorni prima al Comando di P.M., la l'inizio delle operazioni, l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini, il numero ed i nominativi dei soggetti incaricati per la distribuzione e la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
- In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

Avverte

che i trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino e personale incaricato, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per le aziende commissionarie: sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- b) Per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 150,00 (euro centocinquanta/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. Dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della violazione.

Dispone

- a) Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.camporotondoetneo.ct.it>
- b) Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.
- c) I cittadini possono collaborare, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di controllo, segnalando eventuali comportamenti difforni da quanto previsto dalla presente Ordinanza, chiamando il seguente numero 095.7548000.

Informa

In osservanza dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Sicilia - previa notifica a questa Amministrazione entro 60gg o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notificazione del presente atto.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Dalla Residenza Municipale, 14/09/2017.





ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 21 OTTOBRE 2002
DIVIETO VOLANTINAGGIO

IL SINDACO

CONSIDERATO che da qualche tempo si assiste ad un incremento della pubblicità effettuata mediante volantinaggio sia su strada ed autovetture che presso le abitazioni di privati cittadini;

ACCERTATO che detta attività pubblicitaria arreca notevole danno all'immagine del paese in quanto le strade risultano invase da volantini di varia natura con pesante aggravio per il servizio di pulizia e spazzamento delle vie cittadine;

CONSIDERATO che, per quanto sopracitato, l'attività di volantinaggio si appalesa contraria al decoro urbano di questo Centro Abitato;

RITENUTO all'uopo doversi vietare con decorrenza immediata tale attività su tutto il territorio comunale comminando ai trasgressori le relative sanzioni amministrative previste;

VISTO il D.lgs n. 22 del 5.02.1997;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, esecutivo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20.07.1994;

VISTO l'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383,

ORDINA

- Con decorrenza immediata e per prioritari motivi di decoro urbano, è vietata su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini, depliant e quant'altro di ogni forma e contenuto, utile alla diffusione di messaggi pubblicitari, nelle strade e piazze, nei parabrezza delle autovetture in sosta e comunque in tutti i veicoli in genere ed in tutti gli altri luoghi pubblici, presso le abitazioni dei vari cittadini, nelle buche delle lettere.

- Ai trasgressori verrà comminata la relativa sanzione amministrativa con multa per l'importo che va da un minimo di Euro 51,64 ad un massimo di Euro 516,45;

- Tale sanzione pecuniaria è dovuta in solido da colui che effettua e/o dispone la distribuzione del materiale pubblicitario e da colui che produce o vende i beni e/o i servizi oggetto della pubblicità.

Il Comando Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Dalla Residenza Municipale, li **21 OTT. 2002**



IL SINDACO

(Distefano dr. Carmelo)